

N. R.G. [REDACTED]/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]/2017

Oggi **2 dicembre 2021** alle ore 9.27 innanzi alla dott.ssa [REDACTED] nella sua stanza virtuale e in collegamento da remoto con l'applicativo TEAMS, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] che si dichiara in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

I difensori dichiarano di essere soli nel loro studio e che non sono in atto sistemi di registrazione dell'udienza

È altresì presente ai fini del tirocinio formativo ex art. 73 DL 69/2013 la dott.ssa [REDACTED]

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza

I difensori dichiarano altresì che l'udienza si è svolta regolarmente

Il Giudice

Si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, alle ore 18,40 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Lavoro

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 837/2017 promossa da:

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] Piazza [REDACTED] - [REDACTED], giusta procura allegata in PCT al ricorso introduttivo

ricorrente

e

[REDACTED] S.r.l. (quale società incorporante la società [REDACTED] che ha a sua volta incorporato [REDACTED]) in persona del suo Procuratore dott. [REDACTED] e con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] presso la quale elegge domicilio in Lucca [REDACTED], giusta procura a margine della memoria di costituzione

resistente

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I)-La ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

A) In via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società [REDACTED] sede secondaria in Italia, C.F. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via [REDACTED] nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra [REDACTED] e ammontanti ad € 247.184,97= per come sopra determinati e quantificati o pari alla somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o sarà ritenuta di giustizia o che comunque risulterà in corso di causa, per non aver colposamente predisposto le idonee misure di sicurezza a tutela della salute e della sicurezza della propria lavoratrice, sig.ra [REDACTED] durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, per tutti i motivi sopra specificati, oltre interessi e

rivalutazione sino al saldo;

B) Sempre in via principale, per l'effetto condannare la società [REDACTED] sede secondaria in Italia, C.F. [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in via [REDACTED] al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla sig.ra [REDACTED] e ammontanti ad € 247.184,97= per come sopra determinati e quantificati o pari alla somma maggiore o minore che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria o sarà ritenuta di giustizia o che comunque risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo.

C) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio."

A fondamento delle sue domande la ricorrente ha esposto che era dipendente presso il supermercato a marchio [REDACTED] dal 1995 e svolgeva la propria attività come cassiera presso il punto vendita di [REDACTED]. Il 29 maggio 2014, alle ore 20, mentre era addetta alla cassa, era stata colpita da un rapinatore che, munito di arma da fuoco, si era riuscito ad introdurre indisturbato nel supermercato, si era avvicinato a lei che si trovava alla cassa, aveva afferrato all'improvviso il denaro che era nel cassetto e poi si era allontanato e le aveva esploso contro, da distanza ravvicinata, un colpo con il fucile a canne mozze che aveva con sé.

Lei era stata colpita da una molteplicità di pallini da caccia, era caduta a terra ed era stata quindi portata all'ospedale ove era stata ricoverata e poi dimessa in data [REDACTED]. Il [REDACTED] era stata sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica in anestesia generale per rimuovere i pallini di piombo rimasti nel corpo, ma era stato possibile rimuoverne solo 54, essendo altri in zone di più difficile accessibilità.

Esponde che era rimasta assente dal lavoro per malattia fino al 13.4.2015 e che le cure (anche psicoterapiche) che aveva dovuto subire erano state pesanti sia fisicamente, che psicologicamente ed anche economicamente.

La ricorrente ritiene fondata la sua richiesta verso la società poiché questa, a suo dire, non aveva posto in essere misure idonee a garantire la sicurezza dei suoi dipendenti.

In particolare la ricorrente deduce che il punto vendita di [REDACTED] al momento del fatto era privo di misure di sicurezza e ciò nonostante le ripetute richieste in tal senso da parte dei dipendenti e del direttore del pdv, richieste avanzate in considerazione della pericolosità della zona, decentrata e priva di telecamere collegate a servizi di vigilanza o forze dell'ordine. La ricorrente esponde che la società non aveva provveduto ad installare alcun dispositivo di vigilanza e neppure ad assumere un vigilante all'ingresso, nonostante la pericolosità della zona in cui era ubicato il supermercato fosse ben conosciuta alla società, in quanto ripetutamente segnalata dal personale.

La ricorrente cita alcuni episodi di furto verificatisi nei giorni precedenti all'evento che l'aveva coinvolta: il [REDACTED] ma nulla era stato fatto. Poi era accaduto l'evento che

L'aveva vista vittima di un rapinatore.

Ritiene che sussista la responsabilità della società per non aver adottato le misure idonee a tutelare il proprio lavoratore e chiede il risarcimento del danno come quantificato nella relazione peritale allegata ricorso (35% IP, ITT 90 gg, ITP 75% 90 gg, ITP 50% 90 gg, ITP 25% 30gg, chiedendo anche la personalizzazione del danno nella misura massima, oltre al rimborso delle spese mediche quantificate in € 7976,97.

II)-Si è costituita la società [REDACTED] (già [REDACTED]) chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"V'oglia il Tribunale contrariis reiectis,

nel merito in principalità: - respingersi la domanda della ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto, anche per assenza di legittimazione passiva rispetto alle somme erogate/erogande da INAIL,

in subordine e salvo gravame: limitare il preteso risarcimento a quanto risulterà correttamente allegato, provato e causalmente riconducibile all'evento per cui è causa, in proporzione all'effettiva responsabilità della convenuta"

La difesa di [REDACTED] ha chiesto la reiezione della domanda proposta dalla sig.a [REDACTED] dando una diversa versione dei fatti accaduti quel 29 maggio. In primis ha esposto che il piccolo discount in cui la ricorrente svolgeva la propria attività lavorativa aveva pochi dipendenti (7), per ogni turno occupava circa 3-4 dipendenti e l'orario di apertura del supermercato nei giorni feriali (quale era il 29 maggio 2014) andava dalle 8 alle 20:30. Ha poi dato la seguente versione dei fatti: il 29 maggio 2014, alle 20 circa, la sig.a [REDACTED] era addetta alla cassa e nel punto vendita c'erano anche il sig. [REDACTED] e il sig. [REDACTED] entrambi con qualifica di direttore del punto vendita. Mentre la ricorrente era alla cassa, intenta a terminare le operazioni con un cliente dandogli il resto, si era proteso in avanti verso la cassa il cliente che seguiva quello che la sig. [REDACTED] stava servendo, aveva infilato le mani nel cassetto e sottratto una manciata di banconote. Inopinatamente l'odierna ricorrente aveva fatto resistenza cercando di chiudere il cassetto del registratore di cassa e aveva inoltre reagito inveendo contro il malvivente anche quando questo si era ormai è accinto ad uscire, allontanandosi dalla cassa.

A detta della società il rapinatore si era contrariato per le invettive della signora [REDACTED] e si era rivolto alla signora con le parole "Grulla vedi se mi davi i soldi..." facendo fuoco al suo indirizzo con un'arma che aveva con sé, colpendola nella zona toracica. Poi aveva ripreso la fuga e se n'era andato con un motoveicolo.

La signora [REDACTED] era stata soccorsa, erano stata chiamata immediatamente l'ambulanza ed era seguito per lei il ricovero e un lungo periodo di assenza dal lavoro riconosciuta dall'INAIL fino al 13.3.2015 a cui aveva fatto seguito un mese di aspettativa richiesta dalla signora, con il rientro al lavoro in data 13.4.2015.

Solo per compiutezza (non rilevando ai fini della decisione) la società espone che le forze dell'ordine intervenute immediatamente dopo il fatto avevano accertato che il botino era stato di poco

meno di 400 euro e che, nei giorni successivi al fatto, il malvivente era stato catturato, anche se poi la persona arrestata nel corso del processo penale è risultato esser stata assolta non essendovi certezza sull'identità con il soggetto che aveva compiuto la rapina.

Tornando al punto centrale della difesa, la società resistente ritiene infondate le motivazioni addotte dalla ricorrente per giustificare la sua richiesta di danni verso [REDACTED] in quanto era stato il suo comportamento, contrario a quanto disposto dalla società per i casi di furti nel supermercato, che aveva causato la reazione del malvivente: dunque la ricorrente doveva ascrivere a sé la responsabilità dell'accaduto.

La società rappresenta ancora che aveva proceduto a fare un'analisi del rischio dei supermercati pochi mesi prima dell'evento e che, a seguito di tale analisi, era stato redatto un addendum al documento di valutazione rischi approvato nel febbraio 2014. Rappresenta che l'analisi degli eventi v [REDACTED] negli ultimi cinque anni era stata fatta prendendo in considerazione gravità dell'evento, tipologia degli eventi, efficacia delle misure adottate... l'addendum era stato condiviso e approvato dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il [REDACTED] ed era stato fatto oggetto di formazione specifica. Ebbene dall'analisi effettuata non risultavano episodi di rapina nel pdv di [REDACTED] nel territorio di Lucca, che contava 8 punti vendita, si era verificata un'unica rapina nel 2011 in un negozio di [REDACTED]. Nei 15 episodi più gravi contati in ambito nazionale, mai era stata messa potenzialmente a rischio la vita di persone/personale e mai era stata usata un'arma da fuoco.

A seguito dell'analisi di cui sopra era stata elaborata un'apposita procedura gestionale denominata GESTIONE EVENTI CRIMINOSI con cui erano state adottate specifiche modalità di comportamento da tenere in caso di eventi delittuosi. In particolare era stato descritto il linguaggio non verbale da tenere nel corso di un eventuale rapina per ridurre il rischio di violenza da parte del rapinatore: "al verificarsi di una rapina gli operatori devono attenersi a quanto riportato nella procedura operativa In allegato A) 'COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI RAPINA' di cui hanno già avuto copia e sulla quale sono stati precedentemente formati. I comportamenti descritti in Tale documento hanno come obiettivo la riduzione del rischio di danni fisici a operatori e clienti e La Rapida risoluzione dell'evento" il cui esito come è specificato "può derivare da Come si gestisce la situazione".

Dunque: il punto vendita non si poteva dire pericoloso ed era stata invece la sig.a [REDACTED] che aveva errato nel tenere un comportamento antitetico rispetto a quello che l'azienda aveva indicato per evitare eventi infausti.

La difesa di [REDACTED] osserva che, già in precedenza, erano state date disposizioni a che fosse tenuto nelle casse un quantitativo minimo di denaro e aveva reso noto al personale tramite il manuale per la gestione del contante che i punti vendita sono coperti da una polizza assicurativa che copre la rapina, sicché l'assicurazione nel caso rimborsa l'importo rubato al netto della franchigia, quindi la ricorrente era a conoscenza che in caso di rapina il supermercato comunque non avrebbe avuto un danno superiore alla

franchigia assicurativa.

La difesa della società poi ha negato che fossero pervenute ai competenti uffici della stessa richieste del personale inoltrate dai preposti al punto vendita, affinché la società provvedesse a far stazionare una guardia armata o a installare telecamere di sorveglianza e ritiene che, in base alla valutazione ex ante della pericolosità del luogo e della probabilità di eventi quali quello occorso alla sig.a [REDACTED] non possa imputarsi a [REDACTED] la responsabilità di fatti non erano ragionevolmente prevedibili

Circa il danno ha eccepito che, ove fosse stata riconosciuta alla ricorrente dall'INAIL la percentuale di IP indicata nella relazione medico-legale allegata, ella avrebbe avuto diritto a una rendita Inail, rendita che ricomprende anche il danno biologico (ex decreto legislativo 38/2000). In tal caso l'indennizzo riconosciuto alla ricorrente dall'INAIL a titolo di danno biologico andava defalcato dall'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in questa sede.

Anche le spese mediche documentate dalla ricorrente, ove rimborsate dall'INAIL, non potevano essere riconosciute in questa sede, dovendo anche considerate le eventuali detrazioni operate per le spese mediche inserite nelle dichiarazioni dei redditi.

In ogni caso la difesa di [REDACTED] srl contesta le risultanze medico-legali e la personalizzazione effettuata dalla difesa della ricorrente, mancando specifiche allegazioni e deduzioni sul punto

III) nella prima udienza la difesa della ricorrente ha contestato quanto ex adverso asserito in punto di reazione della sig.a [REDACTED] di invettive contro il rapinatore o comunque di comportamenti ostativi o oppositivi della stessa. Ha anche negato che la ricorrente abbia ricevuto formazione specifica relativamente a questo genere di accadimenti

IV)-la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo prove orali. E' stata anche disposta l'acquisizione di informazioni presso INAIL e richiesta alla ricorrente l'esibizione delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2015 e 2016

Il ricorso è infondato.

Norma di riferimento è l'art. 2087 c.c per cui "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro [Cost. 37, 41]"

La norma contiene un principio generale, di cui costituisce applicazione specifica la legislazione in materia di prevenzione e di assicurazione degli infortuni sul lavoro. Tale norma ha anche valore integrativo rispetto a detta legislazione e si pone come norma di chiusura di tutto il sistema antinfortunistico.

Essa impone al datore di lavoro di adottare le misure imposte dalla legge, quelle generiche che sono dettate dalla comune esperienza e le ulteriori misure che si rendano necessarie nel caso concreto.

Trattasi di una responsabilità contrattuale per cui l'inosservanza dell'obbligo posto a carico del datore di

lavoro ex art 2087 da cui derivi la lesione della sfera soggettiva del creditore costituisce requisito necessario – ma anche sufficiente – perché si determini la sostituzione di tale obbligo con la nuova obbligazione risarcitoria. Il modello di responsabilità accolto nel nostro ordinamento, e cristallizzato all'art. 1218 c.c., si fonda infatti sul fatto oggettivo dell'inadempimento.

La giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che *“l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi.”* (cfr. Cass. civ. n. 24742/2018).

Ancora la giurisprudenza della Corte di legittimità insegna che: *“Il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dimostrando di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del cd. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata.”* (Cass. civ. n. 16026/2018).

Nel caso che ci occupa la lavoratrice ha lamentato la mancata attivazione di misure di protezione (nello specifico sistemi di videosorveglianza e guardia giurata esterna) ritenute utili e che sarebbero state richieste dai lavoratori a causa della “pericolosità del negozio”, a tal fine indicando che nel mese di [REDACTED] 20[REDACTED] si erano verificati tre episodi di furto/taccheggio e che il negozio era ubicato in una zona periferica e isolata. La ricorrente non ha invero dedotto di furti alle casse, ma solo di sottrazione di merci nel negozio, come anche risultato dalle dichiarazioni di alcuni testi.

La società si è detta ignara delle richieste dei lavoratori e l'istruttoria non ha condotto ad alcun risultato utile per la ricorrente: pur essendo emerse “lamentele” per la carenza di sicurezza, alcuni dei testi sentiti ricordano genericamente furti (non collocati nel tempo) e soprattutto espongono di “*aggressioni verbali di clienti, che urlavano e chiedevano cose con insistenza e usavano brutte parole*”, specie quando venivano fermati dopo taccheggi.

Non vi è prova che queste lamentele si siano concretizzate in richieste di misure di sicurezza alla società. Neppure è emersa una pericolosità del negozio, essendo stati citati dalla ricorrente solo episodi di furti e taccheggi nel maggio 20[REDACTED], episodi che, per quanto “spiacevoli”, rientrano purtroppo, per una certa parte, nella normalità di esercizi commerciali aperti a un pubblico che si serve da solo.

Dal canto suo la società nella memoria ha dato precise indicazioni sulla situazione oggettivamente

“tranquilla” del punto vendita di [REDACTED] e dei punti vendita della provincia di Lucca, citando solo un episodio di rapina nel 2014 nel negozio di [REDACTED] caso in cui comunque non era stata usata un’arma da fuoco e la rapina non aveva comportato alcun danno a persone.

La difesa della convenuta ha illustrato la situazione del punto vendita di [REDACTED] negli anni precedenti al fatto che ci occupa (7 episodi di furti o taccheggi in 6 anni), circostanza anche questa non contestata dalla controparte, ulteriormente annotando che dall’analisi effettuata agli inizi del 2014 era risultato che, anche guardando all’ambito nazionale, nei 15 episodi più gravi verificatisi nei punti di vendita della [REDACTED] mai era stata messa potenzialmente a rischio la vita di persone/personale e mai era stata usata un’arma da fuoco. Ritiene quindi che non fosse configurabile come doveroso o anche opportuno da parte sua, alla luce della situazione del punto vendita, prevedere ed attuare misure quali la videosorveglianza o la guardia giurata all’esterno del punto vendita al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori, ciò in base a una valutazione fatta ex ante rispetto all’evento di cui trattasi.

La Società sottolinea l’attenzione prestata alla sicurezza dei dipendenti ed espone e documenta che nei mesi antecedenti all’accadimento di cui è causa ella aveva provveduto ad analizzare le situazioni dei vari punti vendita in Italia, pensando specialmente ad alcune realtà gravi (sotto il profilo dei ripetuti furti) presenti specie nel Nord Italia. L’analisi di tutta la situazione era volta a predisporre un’integrazione del documento di valutazione dei rischi (doc. 13 allegato alla memoria) con la “PROCEDURA PER LA GESTIONE DI EVENTI CRIMINOSI” relativa ai comportamenti da tenere in caso di rapina. Tanto per attestare la attenzione della società rispetto al personale e clienti dei suoi punti vendita. Questo documento era stato approvato il [REDACTED] al momento del fatto era già partita la formazione dei vari responsabili dei punti vendita che, a loro volta, dovevano informare i dipendenti.

La società ha comunque evidenziato che da tempo aveva attivato una polizza assicurativa contro i furti per effetto della quale le somme rubate venivano rimborsate dall’assicurazione, detratta la franchigia: di questa assicurazione erano stati posti a conoscenza tutti i lavoratori che quindi sapevano che in caso di furti la società non avrebbe sopportato come danno economico altro che la franchigia.

Dunque la società teneva sotto controllo i vari punti vendita di cui disponeva monitorando furti e rapine, e si era adoperata per garantire situazioni di sicurezza dei dipendenti sollevandoli da oneri di garantire il patrimonio aziendale rispetto a terzi malviventi, facendone partecipi i dipendenti affinché essi non si opponessero in caso di furti, evitando quindi di mettere a rischio la propria incolumità personale per proteggere il patrimonio aziendale.

Ciò detto, richiamando la giurisprudenza prima citata, deve osservarsi che l’obbligo per il datore di lavoro di responsabilità ex art. 2087 cc “*va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento*” obblighi di comportamento che nel caso in esame tenuto conto della realtà del punto vendita di [REDACTED] non potevano esser parametrati

all'eventualità di una rapina e con arma da fuoco, eventualità mai verificatasi nei punti di vendita della società resistente. Anche le deduzioni svolte dalla ricorrente si riferiscono a furti/taccheggi e le risultanze istruttorie nulla dicono se non di aggressioni verbali o linguaggio inappropriato dei clienti ma non fanno emergere, prima dell'accadimento per cui è causa, eventi che potessero far configurare come misura appropriate a garantire la sicurezza dei lavoratori quelle che la ricorrente configura come doverose da parte della datrice di lavoro, mentre il datore può essere chiamato a rispondere dei soli danni che costituiscano la realizzazione di rischi connessi alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere e, come tali, suscettibili di essere oggetto di una specifica programmazione da effettuarsi *ex ante*.

Ciò posto, si rileva che sull'effettiva dinamica dei fatti vi è divergenza tra la versione offerta dalla ricorrente e quella della convenuta: la versione della ricorrente non è provata in quanto i testi escussi, se presenti, erano lontani dalla cassa e nulla hanno saputo riferire. La versione della società, che è stata contestata dalla difesa della ricorrente, necessitava di prova (a carico della società). Purtroppo non è stato possibile escutare i testi indicati dalla società nella memoria difensiva e di costituzione in quanto l'uno è risultato deceduto e, l'altro, non rintracciabile. Si trattava di persone la cui deposizione sarebbe stata particolarmente rilevante tali persone, al momento del fatto, erano uno il cliente che precedeva alla cassa il rapinatore e che aveva quindi visto direttamente l'accadimento e, l'altro, un cliente che era entrato nel discount quando il rapinatore ne stava uscendo.

Su richiesta della società è stata disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale instauratosi a seguito della presentazione (il [REDACTED]) della denuncia querela da parte dell'incaricato di [REDACTED] ora [REDACTED] srl. Nel fascicolo erano contenuti i verbali di sommarie informazioni testimoniali rese da coloro che la società aveva indicato come testimoni nella sua memoria, ossia il sig. [REDACTED] e il sig. [REDACTED].

Dal verbale relativo al sig. [REDACTED] sentito la sera del [REDACTED] maggio 2014, ossia subito dopo il fatto, si ricava che egli presso gli uffici della questura di Lucca ha dichiarato quanto segue: *“omissis ... Mi sono diretto all'unica cassa aperta dove si trovava una cassiera di mezza età, avanti a me avevo due o tre persone ... Durante l'attesa per pagare dietro a me si è messa un'altra persona che aveva un solo sacchetto giallo in mano. Arrivato il mio turno di pagare quanto acquistato, la commessa ha passato tutta la merce ed arrivato il momento di dare i soldi alla donna, una volta che questa ha aperto la cassa, l'uomo che era dietro di me, dal suo fianco ha estratto un'arma che a me pareva un fucile a canne mosse dipinto di bianco. Lo impugnava con la sola mano destra e lo puntava alla cassiera. Gli intimava, urlando, di non chiudere il cassetto dei soldi e a quel punto si sporgeva in direzione della cassa e con la mano libera, priva di guanti, la infilava dentro la cassa. La donna ha cercato di opporre resistenza cercando di chiudere il cassetto; a questo punto il rapinatore è comunque riuscito a prendere dei soldi, vi è stato uno scambio di parole tra i due di cui però non ricordo quanto detto; il rapinatore parlava*

correttamente l'italiano anche se non ho percepito inflessioni dialettali. Nonostante la resistenza della donna, il rapinatore è riuscito a prendere parte dei soldi tanto che poi è arretrato verso l'uscita; la donna si è alzata dalla sua postazione ed ha gridato qualcosa al rapinatore e poi ha fatto cenno di scagliargli qualcosa; il rapinatore, come detto, aveva arretrato un paio di metri, ha gridato verso la donna "ti sparo" e nel frattempo esplodeva un colpo con l'arma, colpo che raggiungeva la donna al petto; il rapinatore è subito uscito e la donna ha iniziato a lamentarsi dicendo che era stata ferita; io mi sono subito diretto verso di lei per soccorrerla".

Come si legge nella dichiarazione il sig. [REDACTED] era il cliente che precedeva immediatamente alla cassa il rapinatore e le dichiarazioni sopra riportate sono state rese immediatamente dopo il fatto

Ancora rilevanti ai fini della ricostruzione della dinamica appaiono le dichiarazioni dell'altro cliente signor [REDACTED] rese nella stessa sera del [REDACTED] maggio 2014. Il sig. [REDACTED] ha dichiarato agli agenti della Squadra mobile che, mentre stava per entrare nel supermercato, sentiva il colpo d'arma da fuoco ed incrociava il rapinatore che stava ancora imprecaando contro la commessa "dicendo frasi del tipo "... Semi avevi dato retta biscara ... chi te l'ha fatto fare..."frasi che poi ho capito essere indirizzate alla cassiera, come se il rapinatore ce l'avesse con lei...":

Circa il valore di queste dichiarazioni la giurisprudenza di legittimità ha espresso il condivisibile insegnamento per cui "In forza del principio dell'unità della giurisdizione, il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato e può, a tal fine, porre anche ad esclusiva base del suo convincimento gli elementi di fatto acquisiti in sede penale, ricavandoli dalla sentenza o dagli atti di quel processo, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione." (Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5009 del 2 marzo 2009), insegnamento ribadito anche in più recenti pronunce (ex multis Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 7-5-2021, n. 12164 (CED Cassazione 2021).

Ricostruita la dinamica dei fatti secondo le dichiarazioni rese dalle persone presenti si può cogliere che la reazione della ricorrente -che la stessa riconosce nell'aver cercato di trattener i soldi quando il rapinatore li stava sottraendo dal cassetto- non si è limitata a tanto, ma si è espressa anche nel cercare di chiudere il cassetto e, soprattutto, nell'alzarsi, nell'urlare, nel far cenno di scagliargli qualcosa tutto questo quando ormai il malvivente si stava allontanando. Questo comportamento risulta aver causato la reazione del rapinatore consistita sia nell'urlare "Ti sparo", sia dell'uso dell'arma, arma che il malvivente aveva mostrato alla cassiera mentre si allungava per impossessarsi delle banconote usandola solo dopo le grida di lei.

Ora posto che non pare potersi ravvisare nel comportamento tenuto dalla società resistente profili di inadempimento, dai quali non ritiene questo giudicante possa prescindere per l'affermazione della sua responsabilità ex art. 2087 c.c., non può non osservarsi che l'esplosione del colpo da fuoco da parte del

ricorrente risulta nel caso in esame piuttosto conseguenza del comportamento decisamente aggressivo assunto dalla ricorrente, che funzionale all'effettuazione della rapina. E d'altra parte il comportamento tenuto dalla ricorrente quando ormai il ladro aveva sottratto le banconote appare privo di qualsivoglia utilità e a vario titolo dannoso, anche, infine, per l'eccesso di aggressività suscitata nel rapinatore.

Sembra quindi potersi financo richiamare quella giurisprudenza per cui “In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la “ratio” di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto.” (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 798 del 13 gennaio 2017)

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato

Le spese di lite

Seguono la soccombenza e sono liquidate nei minimi dello scaglione di riferimento ex DM 55/2014, tenuto conto del *disputatum*, dei criteri e parametri ex DM predetto e dell'attività svolta.

Sono poste definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-rigetta il ricorso

Condanna altresì la ricorrente a rimborsare alla Società resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5868,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15%, i.v.a., c.p.a.

Pone definitivamente a carico della ricorrente le spese di CTU

Sentenza resa ex artt. 429 e 281-*sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.

Lucca, 2 dicembre 2021

Il Giudice

dott. [REDACTED]